

**PROCEDURE PER LA VERIFICA DELLA *COMPLIANCE* AZIENDALE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 31
DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA**



Fintel Energia Group

Edizione 15 giugno 2017

INDICE

(A)	Finalità	1
(B)	Responsabile <i>Compliance</i>	1
(C)	Definizioni	1
(D)	Obblighi del Soggetto Responsabile per la <i>Compliance</i>	6
(E)	Modifiche e Integrazioni	6
(F)	Accettazione	6
(G)	Approvazione	7
SEZIONE PRIMA – INFORMATIVA AL MERCATO		8
I.1.	Principi di Informativa	8
I.2.	Procedure volte ad assicurare il rispetto degli Obblighi Informativi	8
I.2.1	Informazioni Price Sensitive	8
I.2.1.1	I Soggetti Interessati	8
I.2.1.2	Obblighi e divieti dei destinatari	9
I.2.1.3	Gestione delle Informazioni	9
I.2.1.4	Società Controllate	10
I.2.1.5	Procedura per comunicazione delle informazioni a particolari categorie di destinatari	11
I.2.1.6	Ritardo nella diffusione delle notizie	12
I.2.1.7	Sondaggi di mercato	13
I.2.2	Operazioni significative e con Parti Correlate	13
I.2.3	Reverse take-over e cambiamenti sostanziali del business	14
I.2.4	Altre Informazioni Societarie	14
SEZIONE SECONDA – INTERNAL DEALING		17
II.1	Premessa	17
II.2.	Obblighi di comunicazione dei Soggetti Rilevanti	17
II.3	Funzioni del Responsabile <i>Compliance</i> relativamente alle procedure di Internal Dealing	17
II.4.	Modalità e tempistiche di adempimento degli obblighi informativi	18
II.5.	Informativi Limitazioni e divieti	19
SEZIONE TERZA – ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE		21
III.1	Ambito di applicazione	21
III.2	Elenco	21
III.3	Individuazione dei soggetti da iscrivere nell'Elenco	22
III.4	Aggiornamento dell'Elenco	22
III.5	Cancellazione	23
III.6	Soggetto preposto all'Elenco	23
III.7	Conservazione dell'Elenco	24
SEZIONE QUARTA - PROCEDURE VOLTE AD ASSICURARE IL RISPETTO DEI REQUISITI DI PERMANENZA		25
SEZIONE QUINTA – Sanzioni		26
ALLEGATO 1: Tavola Sinottica		27
ALLEGATO 2: Procedure per le Operazioni sul capitale		39
ALLEGATO 3: Dichiarazione dei Soggetti Interessati		46
ALLEGATO 4: Modulo per la comunicazione delle Operazioni Rilevanti		47
ALLEGATO 5: Dichiarazione dei Soggetti Rilevanti		49

(A) FINALITÀ

Il presente documento (le “**Procedure di Compliance**”) contiene una descrizione delle procedure volte a garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Emittenti AIM Italia (il “**Regolamento Emittenti AIM Italia**”) da parte di Fintel Energia Group S.p.A. (“**Fintel**” o la “**Società**”) nella sua qualità di società emittente titoli ammessi alle negoziazioni sull’AIM Italia, nonché a carico di altri soggetti, di seguito individuati, che operano e agiscono nella sfera della stessa Società.

Il presente documento (di seguito, le “**Procedure di Compliance**”) si compone di cinque sezioni e in particolare:

- SEZIONE PRIMA, relativa agli obblighi informativi della Società e di alcuni soggetti rilevanti ivi indicati nei confronti del mercato;
- SEZIONE SECONDA, relativa agli obblighi informativi nei confronti della Società e del mercato rispetto a certe operazioni sugli Strumenti Finanziari compiute dai soggetti rilevanti ivi indicati;
- SEZIONE TERZA, relativa all’elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate;
- SEZIONE QUARTA, relativa agli obblighi di verifica del mantenimento dei requisiti di permanenza;
- SEZIONE QUINTA, relativa alle sanzioni applicabili ai soggetti rilevanti individuati in ciascuna delle sezioni precedenti in caso di violazione degli obblighi previsti.

In ciascuna sezione sono identificate le procedure da seguire da parte dei soggetti rilevanti e dal Responsabile *Compliance* al fine di adempiere agli obblighi ivi previsti.

Inoltre, per una descrizione dettagliata dei principali obblighi, adempimenti ed eventuali responsabilità che graveranno sulla Società e sui propri amministratori per effetto della ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie della Società nel mercato AIM Italia è possibile consultare la tabella sinottica sugli obblighi di informativa previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia, allegata al presente documento sub 1, (la “**Tabella Sinottica**”).

L’ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente documento non solleva, in ogni caso, i soggetti interessati dall’obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti, nonché ogni altra normativa applicabile.

(B) RESPONSABILE COMPLIANCE

La Società ha nominato come soggetto responsabile della corretta applicazione delle procedure illustrate nel presente documento (il “**Responsabile Compliance**”), il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alcide Giovannetti.

(C) DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento i termini di seguito indicati hanno il significato illustrato in tabella.

Azioni	Le azioni ordinarie emesse dalla Società
Azionista significativo	Un azionista al 5% o più in una categoria di Azioni di Fintel (escluse le azioni proprie) ai sensi del regime per le partecipazioni rilevanti nel Testo Unico della Finanza. A tal fine si computano anche le Azioni complessivamente conferite in un patto parasociale avente per oggetto l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci di Fintel.
Controllanti	Le società che controllano Fintel ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
Controllate	Le società controllate da Fintel ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
Familiari	Il coniuge, il convivente, i parenti conviventi, i parenti e gli affini fino al quarto grado.
Gruppo Fintel	la Società e le sue Controllate.
Informazione Privilegiata	<p>Ai sensi dell'art. 7, primo comma, del MAR per informazione privilegiata si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o una Società Controllata o uno o più strumenti finanziari emessi dalla Società, che se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.</p> <p>Ai sensi dell'art. 7, secondo e terzo comma, del MAR, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.</p> <p>Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri sopraindicati riguardo alle informazioni privilegiate.</p>
Informazione Rilevante	Ogni informazione idonea a diventare un'Informazione Privilegiata ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale.
MAR	Il Regolamento (UE) n. 596/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato.
Operazioni Rilevanti	Le operazioni condotte per conto proprio dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate e concernenti le Azioni o Strumenti

Finanziari Collegati, ivi incluse:

- (a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- (b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- (c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- (d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- (e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- (f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- (g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- (h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- (i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- (j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- (k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- (l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- (m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- (n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

- (o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- (p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- (q) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante;
- (r) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- (s) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Parti Correlate

I soggetti identificati nell'allegato 1 alla Procedura OPC in conformità al regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010

**Persone
Strettamente
Legate**

Con riferimento a ciascun Soggetto Rilevante, i seguenti soggetti:

- (a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- (b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
- (c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- (d) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate nella precedente lettera a), b) o c) rivesta, da solo o congiuntamente tra loro, funzioni di direzione;
- (e) le persone giuridiche e le società di persone controllate, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate nella precedente lettera a), b) o c);
- (f) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una

delle persone indicate nella precedente lettera a), b) o c);

(g) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate nella precedente lettera a), b) o c).

Procedura OPC La Procedura Operazioni con Parti Correlate approvata da Consiglio di Amministrazione di Fintel il 28 maggio 2012

Regolamento Emittenti AIM Italia Il regolamento che definisce la procedura di ammissione e gli obblighi in via continuativa per gli emittenti che siano ammessi alle negoziazioni sul mercato AIM Italia, tempo per tempo vigente.

Regolamento Nomad AIM Italia o Nomad Il regolamento disciplinante l'attività e il ruolo del *Nominated Advisers* o Nomad, tempo per tempo vigente.

Soggetti Rilevanti I seguenti soggetti:

(a) gli Amministratori e i Sindaci effettivi della Società;

(b) i dirigenti della Società che, pur non essendo membri del Consiglio di Amministrazione, hanno regolare accesso ad informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e che detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.

Strumenti Finanziari Qualsiasi strumento finanziario emesso dalla Società che sia stato ammesso alle negoziazioni sull'AIM Italia

Strumenti Finanziari Collegati Gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

(a) i contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di Azioni;

(b) gli strumenti emessi o garantiti dalla Società e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo delle Azioni o viceversa;

(c) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;

(d) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dall'art. 1, comma 3, del TUF;

(e) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni.

(D) OBBLIGHI DEL SOGGETTO RESPONSABILE PER LA COMPLIANCE

(d 1) In base a quanto disposto dall'articolo 31 del Regolamento Emittenti, il Responsabile *Compliance* avrà il compito di:

- applicare le procedure di *compliance* indicate nel presente documento;
- richiedere e tener conto (quando necessario) del parere del *Nominated Advisers* ("**Nomad**") sul rispetto del Regolamento Emittenti;
- fornire al Nomad ogni informazione che questo ragionevolmente richieda o di cui abbia bisogno al fine di adempiere le proprie funzioni in base al Regolamento Emittenti AIM Italia e in base al Regolamento Nomad AIM Italia;
- individuare, ove necessario avvalendosi di specifici questionari, le Parti Correlate della Società e del Gruppo e mantenere il relativo elenco.

(d 2) Inoltre, il Responsabile *Compliance* dovrà relazionare, almeno una volta ogni sei mesi, al Collegio Sindacale sulle attività svolte ai sensi delle presenti Procedure di *Compliance*. In particolare nel corso di tale incontro:

- I Sindaci verificheranno la regolare tenuta e il corretto aggiornamento degli elenchi nominativi inerenti i Soggetti Interessati e Rilevanti, come definiti più avanti nelle presenti Procedure di *Compliance*;
- I Sindaci verificheranno inoltre l'avvenuta accettazione da parte dei Soggetti Interessati e Rilevanti degli obblighi posti in capo agli stessi, tramite sottoscrizione delle dichiarazioni di cui agli allegati 3 e 5 delle presenti Procedure.
- Il Responsabile *Compliance* relazionerà in merito all'espletamento degli obblighi informativi effettuati, in ottemperanza a quanto disposto nelle presenti Procedure;
- I Sindaci verificheranno che gli obblighi gravanti sui Soggetti Interessati e Rilevanti e sul Responsabile Compliance siano stati adempiuti correttamente.

(E) MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il Responsabile *Compliance* potrà apportare tutte le modifiche necessarie alle presenti Procedure di *Compliance* al fine di adeguarle agli eventuali mutamenti del Regolamento Emittenti AIM Italia e del Regolamento Nomad AIM Italia che dovessero intervenire ad opera di Borsa Italiana S.p.A.. Eventuali modifiche o integrazioni al presente documento diverse da quelle sopra evidenziate dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società.

(F) ACCETTAZIONE

L'accettazione degli obblighi previsti dalle presenti Procedure di *Compliance* viene effettuata mediante consegna da parte di ciascun soggetto di seguito indicato di copia delle Procedure stesse debitamente sottoscritta in ogni sua pagina e della dichiarazione di accettazione e conoscenza delle Procedure contenuta negli Allegati 3o 5, a seconda dei soggetti gravati degli obblighi previsti alle Sezioni Prima ("Soggetti Interessati") o Seconda ("Soggetti Rilevanti") delle presenti Procedure.

(G) APPROVAZIONE

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fintel in data 7 settembre 2016.

SEZIONE PRIMA – INFORMATIVA AL MERCATO

I.1. PRINCIPI DI INFORMATIVA

Per assicurare il corretto adempimento di quanto disposto dal Regolamento Emittenti AIM Italia in materia di principi di informativa, il Responsabile *Compliance* dovrà:

- assicurarsi che la Società conferisca apposito incarico ad uno degli SDIR inseriti nell'elenco pubblicato sul sito di Consob: www.consob.it;
- verificare, di concerto con l'*Investor Relator*, ove nominato, che le informazioni che formano oggetto di comunicato non siano state già oggetto di pubblicazione;
- assicurarsi che la Società verifichi la veridicità, correttezza e completezza delle informazioni comunicate e che le stesse non siano forvianti;
- inviare copia di ciascun comunicato, preventivamente alla sua diffusione, al Nomad al fine di dividerne il contenuto.

I.2 PROCEDURE VOLTE AD ASSICURARE IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

I.2.1 Informazioni *price sensitive*

I.2.1.1 I Soggetti Interessati

(a) Sono tenuti a mantenere riservate le Informazioni Rilevanti e, prima della loro diffusione al pubblico, le Informazioni Privilegiate e i relativi documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti nonché a rispettare le previsioni del presente Regolamento:

- (i) i componenti degli organi di amministrazione e controllo del Gruppo Fintel;
- (ii) i dirigenti di Fintel che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;
- (iii) qualunque altro soggetto cui venga conferito il potere di compiere operazioni in nome e per conto della Società, che abbiano rilevanza in riferimento all'attività di Fintel,

(di seguito, collettivamente, i “**Soggetti Interessati**”).

(b) Nel caso in cui soggetti diversi dai Soggetti Interessati, in occasione di particolari operazioni, dovessero avere accesso ad Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, la Società provvederà a concludere con tali soggetti appositi accordi di confidenzialità. Si precisa inoltre che le presenti Procedure per la verifica della *compliance* aziendale prevedono, più avanti, al paragrafo I.2.4, a cui si rinvia, specifici obblighi nel caso in cui un Soggetto Interessato, abbia intenzione o necessità di fornire Informazioni Privilegiate a determinate

categorie di destinatari.

I.2.1.2 *Obblighi e divieti dei destinatari*

(a) Obbligo di riservatezza

E' fatto espresso obbligo ai Soggetti Interessati di trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti e, prima della loro diffusione al pubblico, le Informazioni Privilegiate di cui dovessero venire a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine sia di tutelare l'interesse della Società al riserbo sui propri affari, sia di evitare abusi di mercato.

(b) Divieti

E' fatto divieto ai Soggetti Interessati di comunicare all'esterno Informazioni Rilevanti ovvero Informazioni Privilegiate prima della loro diffusione, secondo le disposizioni di legge applicabili.

E' inoltre fatto divieto ai Soggetti Interessati di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni si riferiscono.

I.2.1.3 *Gestione delle Informazioni*

(a) Valutazione della rilevanza delle informazioni

La valutazione in merito alla rilevanza di informazioni che riguardino la Società o sue Controllate è di competenza dei seguenti soggetti:

- (i) **Informazioni emergenti nel corso delle riunioni di organi collegiali:** la competenza rimane dell'organo collegiale, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura del Responsabile *Compliance*, di concerto con il Nomad e l'*Investor Relator*, ove nominato.
- (ii) **Informazioni emergenti nel corso delle assemblee dei soci:** la competenza è del Presidente dell'assemblea, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura del Responsabile *Compliance*, di concerto con il Nomad e l'*Investor Relator*, ove nominato.
- (iii) **Dati contabili e di periodo:** la competenza è del Responsabile *Compliance*, di concerto con il Nomad.
- (iv) **Altre informazioni:** la competenza è del Responsabile *Compliance*, di concerto con il Nomad.

- (b) Al di fuori dei casi indicati ai punti (i) e (ii) del precedente paragrafo (a), in cui la comunicazione all'esterno dell'Informazione Privilegiata è contestuale al momento di valutazione della stessa, in virtù della natura collegiale degli organi deputati al suo esame, i Soggetti Interessati, in tutte le altre circostanze in cui si vengano a trovare in possesso di un'Informazione Rilevante e/o Privilegiata, sono tenuti, con efficacia cogente, a:

- comunicare tempestivamente il contenuto della stessa al Responsabile *Compliance*;
- in seguito, ove l'Informazione Rilevante e/o Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, ad aggiornare periodicamente, almeno una volta ogni sette giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione, il Responsabile *Compliance* in merito allo stato di avanzamento.

Quando l'informazione viene valutata dal Responsabile *Compliance* di concerto con il Nomad, come Informazione Privilegiata, la stessa dovrà essere resa pubblica **senza indugio**, in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente.

Il Responsabile *Compliance*, quindi, elabora, unitamente all'*Investor Relator*, ove nominato, una bozza di comunicato e la invia al Nomad per sua opportuna informazione e commenti, secondo quanto previsto dal Regolamento Nomad AIM Italia, Scheda 3, ultimo paragrafo.

Immediatamente dopo aver ricevuto l'assenso del Nomad sul contenuto di tale comunicato, il Responsabile *Compliance* provvede a renderlo pubblico mediante trasmissione allo SDIR e l'inserimento nell'apposita sezione del sito web dalla Società.

I.2.1.4 Società Controllate

(a) Flusso informativo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società porta a conoscenza del presente Regolamento gli organi amministrativi delle Controllate.

L'organo amministrativo di ciascuna Controllata deve:

- (i) conformarsi alle regole di comportamento di cui al presente Regolamento;
- (ii) adottare, compatibilmente con la propria struttura organizzativa, una procedura analoga a quella adottata dalla Società;
- (iii) individuare i soggetti delegati a dare comunicazione alla Società delle predette informazioni.

Le Controllate, e in particolare i soggetti di cui al precedente paragrafo (iii), sono tenute ad informare il Responsabile *Compliance*, con modalità di cui al precedente paragrafo I.2.1.3 (b), dell'insorgere di un complesso di circostanze o di un evento, a livello delle Controllate, che costituisca o possa costituire un'Informazione Rilevante o Privilegiata.

(b) Comunicazioni al pubblico

La valutazione in merito alla rilevanza di un'informazione è rimessa al Responsabile *Compliance*, secondo la procedura descritta al precedente paragrafo I.2.1.3 (b).

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle Controllate è in ogni caso responsabilità della Società, secondo le modalità della normativa, anche regolamentare, vigente; le Controllate devono astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

I.2.1.5 Procedura per comunicazione delle informazioni a particolari categorie di destinatari

Fermo restando quanto stabilito nelle presenti Procedure, nel caso in cui uno dei Soggetti Interessati abbia intenzione o necessità di fornire Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate alle seguenti categorie di destinatari:

- (i) consulenti dell'emittente e consulenti di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
- (ii) soggetti con le quali l'emittente sta negoziando, o intende negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri strumenti finanziari);
- (iii) le banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
- (iv) le agenzie di *rating*;
- (v) rappresentanti dei dipendenti o sindacati che li rappresentano; e
- (vi) qualsiasi ufficio governativo, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità,

tale Soggetto Interessato:

- (i) deve informare con un preavviso di almeno 5 giorni il Responsabile *Compliance*;
- (ii) Il Responsabile *Compliance* avrà il compito di:
 - informare preventivamente per iscritto i destinatari delle informazioni del fatto che le informazioni sono sottoposte a vincolo di riservatezza e che questi ultimi non possono negoziare i propri strumenti finanziari AIM Italia prima che le informazioni siano state comunicate ufficialmente dalla Società;
 - negoziare e concludere prima della diffusione dell'informazione con i destinatari dell'informazione idonei accordi di riservatezza;
- (iii) nel caso in cui il Responsabile *Compliance* ritenga che sia stato o che sia probabile che venga violato il vincolo di riservatezza, e in ogni caso, la questione è tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli strumenti finanziari AIM Italia, deve coordinarsi con il Nomad e l'*Investor Relator*, ove nominato, affinché si proceda senza indugio a pubblicare tali informazioni;

- (iv) qualora tali informazioni siano state rese pubbliche, il Responsabile *Compliance* dovrà inviare il comunicato inerente tali informazioni, simultaneamente (nella medesima giornata) nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio (nello stesso giorno in cui il Responsabile *Compliance* abbia avuto notizia dell'avvenuta divulgazione) nel caso di divulgazione non intenzionale.

1.2.1.6 Ritardo nella diffusione delle notizie

- (1) Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del MAR, la Società – con decisione assunta dal Presidente e dall'Amministratore Delegato anche in via fra loro disgiunta o, ove del caso, dal Consiglio di Amministrazione – può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - (a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
 - (b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
 - (c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.
- (2) Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società – con decisione assunta dal Presidente e dall'Amministratore Delegato anche in via fra loro disgiunta o, ove del caso, dal Consiglio di Amministrazione – può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo (1).
- (3) Qualora la comunicazione di un'Informazione Privilegiata sia ritardata conformemente ai precedenti paragrafi (1) o (2), dev'essere tempestivamente aperta una sezione per eventi specifici dell'Elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate di cui alla successiva Sezione 3 e tutti coloro che sono, o che vengono successivamente, a conoscenza dell'Informazione Privilegiata prima della sua comunicazione al pubblico, dovranno esservi iscritti.
- (4) Quando ha ritardato la comunicazione di un'Informazione Privilegiata, la Società notifica tale ritardo alla Consob e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti paragrafi, immediatamente dopo che l'informazione è stata comunicata al pubblico e, in ogni caso, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente¹.

¹ V. art. 4 del [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 e comunicazione n. 0061330 del 1° luglio 2016](#) della Consob.

- (5) La riservatezza delle Informazioni Privilegiate per le quali è stato deciso di ritardare la divulgazione al pubblico sarà assicurata mediante l'adozione di efficaci misure che consentono:
- (a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società;
 - (b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle informazioni;
 - (c) l'immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.
- (6) Qualora la comunicazione di un'Informazione Privilegiata sia ritardata conformemente ai precedenti paragrafi (1) o (2) e la riservatezza di tale informazione non sia più garantita, la Società la comunica quanto prima al pubblico. Il presente paragrafo include le situazioni in cui un rumor di mercato si riferisca in modo esplicito a un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita.

1.2.1.7 Sondaggi di mercato

- (1) Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori.
- (2) La Società – con decisione assunta dal Presidente e dall'Amministratore Delegato anche in via fra loro disgiunta o, ove del caso, dal Consiglio di Amministrazione – potrà effettuare, anche per il tramite di terzi che agiscano in nome o per conto della medesima, sondaggi di mercato, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 11 del MAR e dalla relativa normativa di attuazione.

1.2.2 Operazioni significative e con Parti Correlate

Al fine di adempiere ai relativi obblighi di informativa di cui alla Tabella Sinottica, i Soggetti Interessati dovranno comunicare tempestivamente al Responsabile *Compliance* tutte le informazioni necessarie per poter fornire un'adeguata e corretta informazione in base ai termini e le modalità di seguito illustrate:

- (a) qualora sia raggiunto uno stadio nelle trattative tale da far ritenere che si formi il consenso in merito ai termini di un'operazione significativa posta in essere dalla Società o da una delle sue controllate o di un'operazione con Parti Correlate posta in essere dalla Società, così come individuate e definite ai sensi degli articoli 12 o 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia, il Responsabile *Compliance*:
 - dovrà preventivamente verificare, consultandosi con il Nomad, che tali operazioni rientrino nell'ambito delle operazioni di cui agli articoli 12 o 13

del Regolamento Emittenti AIM Italia, in relazione alle quali sussistano obblighi di comunicazione a carico dalla Società;

- nel caso in cui l'operazione rientri nell'ambito delle operazioni significative o con Parti Correlate dovrà tempestivamente coordinarsi preventivamente con il Nomad e, ove nominato, con l'*Investor Relator* al fine di definire il contenuto del comunicato inerente l'operazione;
 - dovrà verificare la trasmissione del comunicato attraverso lo SDIR e l'inserimento nell'apposita sezione del sito web dalla Società.
- (b) il Responsabile *Compliance* dovrà individuare, ove necessario avvalendosi di specifici questionari, le Parti Correlate della Società e del Gruppo e mantenere un apposito elenco. Tale elenco dovrà essere aggiornato almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio, ovvero tutte le volte che il Responsabile *Compliance* verrà a conoscenza di operazioni con Parti Correlate, a seguito di comunicazione da parte delle stesse o altrimenti.

Il Responsabile *Compliance* dovrà altresì verificare che le Controllate adottino al loro interno, con le medesime modalità di cui al precedente paragrafo I.2.3, idonee procedure per la comunicazione delle operazioni significative effettuate dalle Controllate stesse.

I.2.3 Reverse take-over e Cambiamenti Sostanziali del business

Qualora, nell'arco di un periodo di 12 mesi, sia raggiunto uno stadio nelle trattative tale da far ritenere che si concluda un accordo che possa condurre a un *reverse take-over* o debbano essere effettuate una o più cessioni che determinino un cambiamento sostanziale del business ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Emittenti AIM Italia:

- i Soggetti Interessati devono darne comunicazione senza indugio al Responsabile *Compliance*;
- il Responsabile *Compliance*, laddove sussistenti i requisiti e le caratteristiche richiesti dal Regolamento Emittenti AIM Italia dovrà:
 - attivarsi per convocare l'assemblea affinché venga adottata la relativa delibera;
 - contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dovrà far circolare il relativo comunicato.

Il Responsabile *Compliance* terrà aggiornato l'elenco nominativo dei Soggetti Interessati e avrà cura di ottenere dagli stessi esplicita conferma, tramite l'accettazione di cui al successivo Allegato 3, di essere a conoscenza degli obblighi loro imposti dalla presente Sezione Prima.

I.2.4 Altre Informazioni Societarie

- (a) *Comunicazioni delle variazioni delle partecipazioni in capo agli azionisti (cambiamenti sostanziali)*

Il Responsabile *Compliance* è tenuto a raccogliere e archiviare le comunicazioni effettuate da ciascun azionista ai sensi dell'articolo 7 dello statuto sociale in merito

alle variazioni delle loro partecipazioni con diritto di voto al di sopra e al di sotto delle soglie ivi previste.

Il Responsabile *Compliance* dovrà, unitamente al Nomad e all'*Investor Relator*, ove nominato, concertare il testo del comunicato relativo a tali variazioni, da diffondere nello stesso giorno in cui verrà ricevuta la comunicazione da parte del relativo azionista.

Il comunicato dovrà contenere informazioni in merito:

- all'identità degli azionisti significativi coinvolti;
- alla data in cui è stata effettuata l'operazione o in cui è avvenuto il cambiamento sostanziale delle partecipazioni;
- alla data in cui la Società ne è stata informata;
- al prezzo, l'ammontare e la categoria degli strumenti finanziari coinvolti;
- alla natura dell'operazione;
- alla natura ed entità della partecipazione dell'azionista significativo nell'operazione;
- laddove il comunicato riguarda uno strumento finanziario collegato, informazioni dettagliate della natura di tali esposizioni.

(b) Comunicati in merito alle operazioni straordinarie

Il Responsabile *Compliance* dovrà, unitamente al Nomad e all'*Investor Relator*, ove nominato, concertare il testo del comunicato (contenente le informazioni di cui alla Scheda 5 Regolamento Emittenti AIM Italia) da diffondere nello stesso giorno in cui il Consiglio di Amministrazione o l'assemblea diano atto o deliberino su uno degli argomenti indicati alle lettere B, C, D, E, F, G, H, I, L della sezione "INFORMAZIONI VARIE" della Tavola Sinottica.

In particolare, in caso di modifica della denominazione sociale, (lettera D della sezione "INFORMAZIONI VARIE" della Tavola Sinottica), il Responsabile *Compliance* dovrà inviare contestualmente all'assunzione della delibera, copia della relativa documentazione a Borsa Italiana S.p.A).

Inoltre, in caso di rinuncia o revoca o incarico del Nomad, (lettera G della sezione "INFORMAZIONI VARIE" della Tavola Sinottica), il Responsabile *Compliance* dovrà, contestualmente all'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione che deve deliberare in merito alla revoca, contattare Borsa Italiana, in modo che il comunicato possa includere anche la disposizione di sospensione delle azioni della Società dalle negoziazioni e dello specialista.

(c) Comunicato in merito all'ammissione alla negoziazione o alla revoca in altri mercati

Il Responsabile *Compliance* dovrà comunicare al pubblico nello stesso giorno o al più tardi il giorno successivo, la decisione di ammissione alle negoziazioni (o la revoca dalle negoziazioni) degli Strumenti Finanziari presso un qualunque altro mercato o piattaforma di trading, ove tale ammissione o revoca derivi da una

domanda o avvenga con il consenso della Società (Lettera H della sezione "INFORMAZIONI VARIE" della Tavola Sinottica). Il testo del relativo comunicato sarà concordato con il Nomad e l'*Investor Relator*, ove nominato. La decisione di ammissione o di revoca dovrà, inoltre, a cura del Responsabile *Compliance* essere inviata contestualmente al comunicato a Borsa Italiana.

(d) *(abrogato)*

(e) *Comunicato in merito alla diffusione di informazioni finanziarie*

Il Responsabile *Compliance* dovrà verificare:

- la pubblicazione delle relazioni semestrali della Società e la diffusione del relativo comunicato entro tre mesi dalla chiusura del periodo di riferimento;
- la pubblicazione, al più tardi entro sei mesi dalla chiusura del periodo di riferimento, dei bilanci o rendiconti annuali della Società

(f) *Obblighi in merito all'aggiornamento del Sito Internet*

Il Responsabile *Compliance* dovrà consultare in merito l'*Investor Relator* e dovrà verificare, con cadenza settimanale, il corretto inserimento e l'aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 26 del Regolamento Emittenti ed elencate nella Tavola Sinottica, sul sito web della Società.

(g) *Obblighi di comunicazione in materia di operazioni sul capitale*

Il Responsabile *Compliance* deve assicurarsi che la Società adempia agli obblighi di comunicazioni a Borsa Italiana S.p.A. previsti nelle Procedure per le Operazioni sul capitale (Allegato 2), a cui si rinvia, relativamente:

- al pagamento dei dividendi;
- alla conversione di azioni;
- a fusioni e scissioni;
- operazioni sul capitale (aumenti e riduzioni per perdite e volontaria);
- offerta di diritti di opzione;
- negoziazione di una separata linea di Strumenti Finanziari.

SEZIONE SECONDA – INTERNAL DEALING

II.1 Premessa

- La presente Sezione è adottata in applicazione delle disposizioni contenute nell'art.19 del MAR.

II.2. Obblighi di comunicazione dei Soggetti Rilevanti

II.2.1 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate devono comunicare alla CONSOB e alla Società le Operazioni Rilevanti effettuate, entro tre giorni lavorativi a partire dal giorno della loro effettuazione con le modalità indicate nel del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523. Il giorno di effettuazione dell'Operazione Rilevante è escluso ai fini del computo del predetto termine. Ai fini di cui sopra per "giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni diversi dai giorni festivi, dalle domeniche e dai sabati.

II.2.2 L'obbligo di comunicazione previsto dal paragrafo precedente non si applica alle operazioni il cui importo complessivo, ottenuto sommando il valore di tutte le operazioni senza compensare quelle di segno opposto, non raggiunga la soglia di Euro 20.000 (ventimila) entro la fine di ciascun anno solare; al superamento di detta soglia sono comunicate tutte le operazioni, anche se di importo inferiore a Euro 20.000 (ventimila). L'importo di Euro 20.000 (ventimila) è calcolato sommando le operazioni relative alle Azioni e agli Strumenti Finanziari Collegati, effettuate da ciascun Soggetto Rilevante o da ciascuna delle Persone Strettamente Legate, senza sommare le operazioni compiute da ciascun Soggetto Rilevante e quelle compiute dalle relative Persone Strettamente Legate.

II.2.3 Non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

II.3 Funzioni del Responsabile *Compliance* relativamente alle procedure di *internal dealing*

II.3.1 Al Responsabile *Compliance* sono attribuite le seguenti funzioni in materia di informativa *Internal Dealing*:

- ricezione ed effettuazione delle comunicazioni ai sensi del successivo articolo II.5;
- gestione delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti (per esempio, la conservazione in apposito archivio della documentazione ricevuta);
- mantenimento dell'elenco nominativo aggiornato di Soggetti Rilevanti;
- trasmissione di un'informativa e copia della normativa (articoli 17 e 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia) ai Soggetti Rilevanti, in ordine all'adozione della presente sezione e alle sue modifiche e integrazioni, nonché alla loro identificazione come Soggetti Rilevanti e agli obblighi connessi a tale identificazione; a tale fine il Responsabile *Compliance*

provvede ad inviare ai Soggetti Rilevanti copia delle Procedure di *Compliance*, richiedendo la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'Allegato 4 delle presenti Procedure, che avrà cura di archiviare;

- (e) trasmissione annuale ai Soggetti Rilevanti di una nota attestante la loro identificazione come tali ai fini della presente Sezione, nonché degli obblighi connessi a tale identificazione;
- (f) segnalazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione di eventuali violazioni alle previsioni della presente Sezione che rilevi o di cui venga a conoscenza.

Il Responsabile *Compliance* individua nominativamente i Soggetti Rilevanti, verificando con frequenza almeno annuale la necessità di integrare tale elenco e comunicando tale elenco al Consiglio di Amministrazione.

II.3.2 Il Responsabile *Compliance* non potrà essere considerato responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi della presente Sezione derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti.

II.3.3 Il Responsabile *Compliance* assicura la riservatezza delle comunicazioni pervenute, anche impedendo che ad esse abbiano accesso persone non espressamente individuate dal Consiglio di Amministrazione della Società.

II.3.4 Il Responsabile *Compliance* vigila in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di *Internal Dealing*, al fine di un tempestivo adeguamento delle procedure adottate dalla Società e per segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche.

II.4 Modalità e tempistica di adempimento degli obblighi informativi

II.4.1 Fintel, per il tramite del Responsabile *Compliance*, comunica al mercato le operazioni comunicate dai Soggetti Responsabili per la Comunicazione effettuate con le modalità di seguito esplicitate.

II.4.2 Per assolvere gli obblighi di comunicazione delle informazioni sulle Operazioni Rilevanti effettuate, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate devono utilizzare il modulo di cui all'Allegato 4 alle presenti Procedure, completo di tutte le informazioni nello stesso specificate.

II.4.3 Il modulo di cui al paragrafo precedente, debitamente compilato, deve essere trasmesso al Responsabile *Compliance*, entro il giorno lavorativo successivo al compimento dell'Operazione Rilevante, con le seguenti modalità:

- (a) via posta elettronica all'indirizzo info@fintel.bz e preavvisando telefonicamente il Responsabile *Compliance*, ovvero, qualora l'utilizzo della posta elettronica non sia possibile,
- (b) via telefax al numero +39 0733 205 098, ovvero qualora anche l'utilizzo del fax non sia possibile,
- (c) a mano con consegna al personale della segreteria dell'addetto dell'area amministrativa di Fintel o con altri strumenti alternativi predisposti in via transitoria dal Responsabile *Compliance* e

comunicati alle persone interessate e, in ogni caso, con preavviso telefonico al Responsabile *Compliance*.

II.4.4 Il Responsabile *Compliance* riceve le comunicazioni previste dal precedente paragrafo II.5.2 ed è responsabile, insieme all'*Investor Relator*, ove nominato, della loro gestione e della loro diffusione al mercato.

II.4.5 Entro il giorno di mercato aperto successivo al ricevimento della comunicazione di cui ai paragrafi II.5. e II.5.3 che precedono e comunque entro tre giorni lavorativi a partire dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante, il Responsabile *Compliance* provvede a diffondere al mercato il comunicato mediante trasmissione allo SDIR. Copia della medesima comunicazione è anche pubblicata sul sito Internet della Società entro l'apertura di mercato del giorno successivo alla diffusione della comunicazione.

II.5. Limitazioni e divieti

II.5.1 È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, Operazioni Rilevanti nei 30 giorni di calendario precedenti la data in cui è prevista la pubblicazione, da parte della Società anche tramite un comunicato stampa, dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale, semestrale e trimestrale (ove pubblicata dalla Società in via volontaria o per obblighi di Legge), nonché in ulteriori relazioni finanziarie periodiche la cui pubblicazione sia obbligatoria (i "**Black out Period**").

II.5.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società, se ritenuto opportuno, potrà stabilire eventuali ulteriori divieti o limitazioni, per i Soggetti Rilevanti, di compiere, in determinati periodi dell'anno o in prossimità di determinate operazioni della Società o di società del Gruppo, Operazioni Rilevanti.

II.5.3 La Società può consentire a un Soggetto Rilevante di effettuare Operazioni Rilevanti nel corso di un Black Out Period:

(i) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni; o

(ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

II.5.4 Il Soggetto Rilevante dovrà trasmettere all'Amministratore Delegato della Società o, ove il Soggetto Rilevante fosse quest'ultimo, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, motivata richiesta scritta almeno 15 giorni prima della data prevista per l'esecuzione dell'operazione. Tale richiesta scritta dovrà contenere:

(a) nell'ipotesi sub (i) di cui al precedente paragrafo, descrizione dell'operazione e una spiegazione, ragionevolmente dettagliata, delle circostanze eccezionali che rendono necessaria la vendita immediata delle Azioni e delle motivazioni per cui la vendita delle Azioni è l'unico

ragionevole modo per ottenere i fondi di cui si necessita; e

- (b) nell'ipotesi sub (ii) di cui al precedente paragrafo, indicazione del numero e della tipologia degli strumenti finanziari interessati, nonché i motivi per cui si renda necessaria ovvero opportuna l'esecuzione dell'operazione in un Black Out Period.

II.5.5 L'Amministratore Delegato o ove del caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione (ovvero il Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi in cui la decisione fosse rimessa allo stesso), decide se consentire l'Operazione durante un Black Out Period, in conformità ai criteri e alle prescrizioni di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento delegato (UE) n. 522/2016 del 17 dicembre 2015.

SEZIONE TERZA - ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

III.1 Ambito di applicazione

III.1.1 L'art. 18 del MAR prevede che gli emittenti quotati redigano e tengano regolarmente aggiornato un elenco di tutti coloro che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito.

III.1.2 Ai sensi dell'articolo 18 del MAR è istituito l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (l'"**Elenco**") di Fintel Energia Group S.p.A.

III.2 Elenco

III.2.1 L'Elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) una sezione (la "**Sezione Permanente**") in cui risultano riportati in modo permanente i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate i "**Titolari di Accesso Permanente**");
- b) una sezione distinta per ciascuna Informazione Privilegiata (la "**Sezione Distinta**" e collettivamente le "**Sezioni Distinte**"). Ogni volta che è individuata una nuova Informazione Privilegiata è aggiunta una nuova e apposita Sezione Distinta all'Elenco. Ciascuna Sezione Distinta riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'Informazione Privilegiata contemplata nella sezione medesima. I dati dei Titolari di Accesso Permanente riportati nella Sezione Permanente non sono indicati nelle Sezioni Distinte dell'Elenco.

III.2.2 L'Elenco è redatto in un formato elettronico tale da garantire in ogni momento la riservatezza delle informazioni ivi contenute, l'esattezza delle stesse, nonché l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'Elenco. Detto formato elettronico è conforme ai Modelli 1 (per le Sezioni Distinte) e 2 (per la Sezione Permanente) del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016.

III.2.3 Ogni Sezione Distinta dell'Elenco contiene:

- a) data e ora di creazione della sezione, per tale intendendosi la data e l'ora in cui è stata identificata l'Informazione Privilegiata;
- b) per ciascun iscritto nella Sezione Distinta (il "Soggetto Iscritto"):
 - b.1. data e ora in cui il soggetto ha avuto accesso all'Informazione Privilegiata;
 - b.2. identità della persona che ha accesso all'Informazione Privilegiata mediante indicazione di:
 - (i) in caso di persona fisica, nome, cognome, numero di telefono professionale e privato (abitazione e cellulare

personale), data di nascita, codice fiscale, indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato), indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative al presente regolamento;

(ii) in caso di persona giuridica, ente o associazione di professionisti, ragione o denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, numero di partita IVA, nonché i dati di cui alla precedente paragrafo (i) relativi a un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone (appartenenti alla persona giuridica, ente o associazione di professionisti o comunque legati alla medesima entità) che hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate;

- b.3. società di appartenenza e tipologia di rapporto con la Società;
- b.4. motivo per cui la persona è iscritta nell'Elenco;
- b.5. aggiornamento e motivo dell'aggiornamento delle informazioni contenute nell'Elenco;
- b.6. data e ora di ogni aggiornamento delle informazioni già inserite nell'Elenco;
- b.7. cancellazione e motivo della cancellazione dall'Elenco;
- b.8. data e ora di cancellazione della persona dall'Elenco, per tale intendendosi la data e l'ora in cui il Soggetto Iscritto ha cessato di avere accesso regolare all'Informazione Privilegiata.

III.3 Individuazione dei soggetti da iscrivere nell'elenco

III.3.1 I Titolari di Accesso Permanente che, in quanto tali, devono essere iscritti nella Sezione Permanente l'Elenco, sono individuati dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale riferisce al Consiglio nella prima riunione utile.

III.3.2 I soggetti che, in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso a Informazioni Privilegiate e che, pertanto, devono essere iscritti in una Sezione Distinta dell'Elenco, sono individuati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dai dirigenti con responsabilità strategiche della Società, a seconda del caso.

III.3.3 I responsabili dell'individuazione dei soggetti da iscrivere nell'Elenco di cui ai precedenti paragrafi III.3.1 e III.3.2 devono comunicare senza indugio al soggetto preposto all'Elenco i nominativi dei soggetti da iscrivere e le motivazioni dell'iscrizione, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.

III.4 Aggiornamento dell'Elenco

III.4.1 L'aggiornamento dell'Elenco deve essere richiesto senza indugio, a cura dei soggetti di cui ai precedenti paragrafi III.3.1 e III.3.2, nei seguenti casi:

- variazione del motivo per cui un soggetto è iscritto;

- modifica delle informazioni relative al soggetto iscritto;
- iscrizione di una nuova persona nella Sezione Permanente o in una Sezione Distinta dell'Elenco;
- venir meno dell'accesso Informazioni Privilegiate/Informazioni Riservate da parte dei soggetti iscritti in una Sezione Distinta.

III.4.2 Ogni aggiornamento deve riportare la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento medesimo.

III.4.3 L'aggiornamento deve essere altresì disposto, per ciascun soggetto iscritto, in relazione al suo accesso alle varie fasi successive di "maturazione" del complesso di circostanze o dell'evento rilevante che dà luogo all'Informazione Privilegiata/Informazione Riservata.

III.5 Cancellazione

III.5.1 La cancellazione dei soggetti iscritti in una Sezione Distinta dell'Elenco deve essere richiesta, a cura dei soggetti di cui al precedente art. 3.1, nel caso in cui l'informazione cui fa riferimento tale Sezione Distinta cessi di essere un'Informazione Privilegiata perché di pubblico dominio o per altro motivo (ad esempio, ove cessi di avere carattere preciso in quanto non si può più ragionevolmente ritenere che determinate circostanze vengano a prodursi o un evento si verificherà).

III.6 Soggetto preposto all'Elenco

III.6.1 Il soggetto preposto alla tenuta dell'Elenco è Alcide Giovannetti. In caso di assenza o impedimento, il preposto all'Elenco è sostituito da Vincenzo Ciccone.

III.6.2 Il preposto all'Elenco ha i seguenti compiti:

- a) assicurare il rispetto della normativa vigente e della presente Sezione delle Procedure;
- b) provvedere senza indugio alle annotazioni (iscrizioni, aggiornamenti o chiusure) nell'Elenco in base alle richieste ad esso pervenute o ai comunicati stampa diffusi dalla Società;
- c) istituire e mantenere l'archivio dei documenti cartacei connessi alla tenuta dell'Elenco;
- d) procedere a tutte le comunicazioni nei confronti dei soggetti iscritti;
- e) collaborare con le Autorità di Vigilanza in caso di richieste di dati o ispezioni.

III.6.3 Tutte le comunicazioni al soggetto preposto all'Elenco (o al sostituto) previste nel presente regolamento devono avvenire con le seguenti modalità:

- a) invio a mezzo *e-mail* ai seguenti indirizzi:
 - (i) alcide.giovannetti@fintel.bz (soggetto preposto)

(ii) vincenzo.ciccione@fintel.bz (sostituto);

- b) consegna a mano al soggetto preposto all'Elenco o
- c) a mezzo fax al n. +39 0733 205 098.

III.6.4 Il soggetto preposto all'Elenco provvede a informare tempestivamente i soggetti interessati:

- d) della loro iscrizione;
- e) degli aggiornamenti che li riguardano;
- f) degli obblighi che derivano dall'aver accesso alle informazioni privilegiate;
- g) delle sanzioni previste dal TUF in caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate.

III.6.5 L'informativa di cui al paragrafo precedente è resa con comunicazione tramite e-mail, posta elettronica certificata o raccomandata a mani.

III.6.6 L'accesso all'Elenco è consentito solamente attraverso specifiche modalità tecniche che ne garantiscono la riservatezza e la sicurezza dei dati in esso contenuti.

III.7 Conservazione dell'Elenco

III.7.1 I dati relativi alle persone iscritte nell'Elenco, e tutta la documentazione di supporto (lettere di richiesta di iscrizione, comunicazione ai soggetti iscritti, ecc.), sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

SEZIONE QUARTA - PROCEDURE VOLTE AD ASSICURARE IL RISPETTO DEI REQUISITI DI PERMANENZA

Il Responsabile *Compliance* deve:

- verificare con cadenza mensile che gli Strumenti Finanziari siano liberamente negoziabili;
- curare i rapporti e assicurare che la Società mantenga in via continuativa uno specialista;
- garantire che gli Strumenti Finanziari possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di Monte Titoli S.p.A attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata;
- provvedere, alle scadenze indicate, al versamento dei corrispettivi AIM Italia, stabiliti da Borsa Italiana S.p.A.;
- fornire e aggiornare Borsa Italiana S.p.A. le informazioni sui soggetti da contattare all'interno di Fintel.

SEZIONE QUINTA – SANZIONI

Qualora - come conseguenza del mancato rispetto delle procedure e degli obblighi previsti dalla Sezioni Prima, Seconda e Terza delle presenti Procedure di *Compliance* da parte di un Soggetto Interessato e/o di un Soggetto Rilevante che sia un membro del Consiglio di Amministrazione della Società - la Società sia sottoposta ad una procedura per l'accertamento delle violazioni da parte di Borsa Italiana S.p.A., il comportamento di uno dei predetti soggetti sarà valutato dagli organi societari competenti anche ai fini della valutazione del corretto adempimento degli obblighi inerenti al mandato e potrà comportare la richiesta all'autore della violazione il risarcimento di tutti i danni subiti nonché l'adozione delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.

Qualora - come conseguenza del mancato rispetto delle procedure e degli obblighi dalla Sezioni Prima, Seconda e Terza delle presenti Procedure di *Compliance* da parte di un Soggetto Interessato e/o di un Soggetto Rilevante che abbia un vincolo di lavoro subordinato con la Società, o con sue Controllanti o Controllate, o a questo assimilabile - la Società sia sottoposta ad una procedura per l'accertamento delle violazioni da parte di Borsa Italiana S.p.A., il comportamento dei predetti soggetti sarà valutato dalle funzioni aziendali preposte e potrà comportare la possibilità di richiedere all'autore della violazione il risarcimento dei danni subiti dalla Società. La violazione delle disposizioni contenute nel presente documento costituisce una violazione agli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro e la stessa potrà avere rilevanza quale illecito disciplinare o produrre conseguenze in relazione alla conservazione del rapporto di lavoro.

ALLEGATO 1: Tavola Sinottica

Regole Generali

Attribuzione incarico ad uno SDIR: assicurare che le informazioni previste in questo Regolamento siano comunicate con le modalità e nella tempistica richiesta.

Tali informazioni:

- non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate ai sensi del presente Regolamento.
- non devono essere fuorvianti, false o ingannevoli
- non devono omettere nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO

NATURA DELL'INFORMAZIONE	AMBITO DI APPLICAZIONE	CONTENUTO DELL'INFORMATIVA	SPECIFICA
<p>OPERAZIONI SIGNIFICATIVE (ART. 12)</p>	<p>operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza risulti superiore al 25% poste in essere dell'emittente AIM Italia o da una sua controllata</p>	<p>informazioni specificate nella <u>SCHEDA QUATTRO</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> a. informazioni dettagliate sull'operazione, incluso il nome di ciascuna altra parte rilevante coinvolta; b. una descrizione delle attività oggetto dell'operazione, o del business svolto da, o che utilizza, tali attività; c. i profitti attribuibili a tali attività; d. il valore di tali attività, se diverso dal corrispettivo; e. il corrispettivo totale e dettagli su come viene determinato; f. l'effetto dell'operazione sull'emittente AIM Italia; g. dettagli relativi ai contratti di impiego degli amministratori proposti; h. in caso di cessione, l'utilizzo previsto dei proventi della vendita; i. in caso di cessione, se azioni o altri strumenti finanziari formeranno parte del valore ricevuto, una dichiarazione nella quale si precisa se tali strumenti finanziari debbano essere venduti o mantenuti in portafoglio; e j. ogni altra informazione necessaria per consentire agli investitori di valutare l'effetto dell'operazione sull'emittente AIM Italia.

<p>OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (ART. 13)</p>	<p>Per le operazioni con parti correlate si applica la disciplina di cui all'articolo 10 del regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010:</p> <p>Qualunque operazione conclusa con una parte correlata, in cui almeno uno degli indici di rilevanza risulti superiore al 5%.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - informazioni specificate nell'Allegato 4 al regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010; 	<p>V. Appendice A</p>
<p>REVERSE TAKE-OVER (ART. 14)</p>	<p>una o più acquisizioni nell'arco di 12 mesi che per l'emittente AIM Italia, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risultino superiori al 100% in uno qualunque degli indici di rilevanza; - determinino un cambiamento sostanziale nel business dell'emittente, nel CdA o un cambiamento nel controllo. 	<ul style="list-style-type: none"> - le informazioni specificate nella Scheda Quattro, - e ove questo venga concluso con parti correlate, le informazioni aggiuntive previste dall'articolo 13; e <p><u>Adempimenti</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pubblicazione di un documento informativo relativo all'entità allargata risultante dall'operazione e - avviso di convocazione assembleare. - Non più tardi della pubblicazione del documento informativo, l'emittente AIM Italia e il Nominated Adviser devono rilasciare a Borsa Italiana, come minimo, le attestazioni richieste, rispettivamente dalla Scheda 7, parte I, del Regolamento Emittenti e dalla Scheda 4, parte I, del Regolamento Nominated Advisers. - Al più tardi alla data di efficacia dell'acquisizione, l'emittente AIM Italia e il Nominated Adviser devono rilasciare a Borsa 	<ul style="list-style-type: none"> a) informazioni dettagliate sull'operazione, incluso il nome di ciascuna altra parte rilevante coinvolta; b) una descrizione delle attività oggetto dell'operazione, o del business svolto da, o che utilizza, tali attività; c) i profitti attribuibili a tali attività; d) il valore di tali attività, se diverso dal corrispettivo; e) il corrispettivo totale e dettagli su come viene determinato; f) l'effetto dell'operazione sull'emittente AIM Italia; g) dettagli relativi ai contratti di impiego degli amministratori proposti; h) in caso di cessione, l'utilizzo previsto dei proventi della vendita; i) in caso di cessione, se azioni o altri strumenti finanziari formeranno parte del valore ricevuto,

		<p>Italiana le attestazioni richieste, rispettivamente dalla Scheda 7, parte II, del Regolamento Emittenti e dalla Scheda 4, parte II, del Regolamento Nominated Advisers.</p> <p>Borsa Italiana si aspetta che le trattative che portano a un reverse take-over siano tenute riservate, fino al momento in cui l'emittente AIM Italia può comunicare che un accordo vincolante è stato stipulato per la realizzazione di un reverse take-over, accordo che dovrà essere per quanto possibile accompagnato dalla pubblicazione del richiesto documento informativo congiuntamente alle correlate attestazioni dell'emittente e del Nominated Adviser. Se per qualsiasi ragione questo non sia possibile, il Nominated Adviser dovrà richiedere il parere di Borsa Italiana non appena possibile.</p>	<p>una dichiarazione nella quale si precisa se tali strumenti finanziari debbano essere venduti o mantenuti in portafoglio;</p> <p>j) ogni altra informazione necessaria per consentire agli investitori di valutare l'effetto dell'operazione sull'emittente; e</p> <p>k) nel caso di reverse take over concluso con parti correlate, le ulteriori informazioni di cui all'Appendice A.</p>
<p>CAMBIAMENTI SOSTANZIALI DEL BUSINESS</p> <p>(ART. 15)</p>	<p>Qualunque cessione effettuata dall'emittente AIM Italia che, singolarmente considerata o aggregata con una o più altre cessioni concluse nei precedenti dodici mesi, supera il 75% di uno qualunque degli indici di rilevanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> - le informazioni specificate nella Scheda Quattro, - e ove questo venga concluso con parti correlate, le informazioni aggiuntive previste dall'articolo 13; e <p><u>Adempimenti</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - avviso di convocazione assembleare; - relazione contenente informazioni dettagliate relative alla cessione e a qualsiasi cambiamento del business 	<ul style="list-style-type: none"> a. informazioni dettagliate sull'operazione, incluso il nome di ciascuna altra parte rilevante coinvolta; b. una descrizione delle attività oggetto dell'operazione, o del business svolto da, o che utilizza, tali attività; c. i profitti attribuibili a tali attività; d. il valore di tali attività, se diverso dal corrispettivo; e. il corrispettivo totale e dettagli su come viene determinato; f. l'effetto dell'operazione sull'emittente AIM Italia; g. dettagli relativi ai contratti di impiego degli amministratori proposti; h. in caso di cessione, l'utilizzo previsto dei

			<p>proventi della vendita;</p> <p>i. in caso di cessione, se azioni o altri strumenti finanziari formeranno parte del valore ricevuto, una dichiarazione nella quale si precisa se tali strumenti finanziari debbano essere venduti o mantenuti in portafoglio; e</p> <p>j. ogni altra informazione necessaria per consentire agli investitori di valutare l'effetto dell'operazione sull'emittente</p>
	A) il calendario degli eventi societari entro 30 giorni dal termine dell'esercizio sociale precedente		
<p>INFORMAZIONI VARIE</p> <p>(ART. 17)</p>	B) dimissioni, revoca o nomina di un amministratore;	<p>- data di tale evento e,</p> <p><u>nel caso di nomina,</u></p> <p>- informazioni specificate nella Scheda Due</p> <p>- qualunque partecipazione nell'emittente AIM Italia</p>	<p><u>In caso di nomina:</u></p> <p>- nome completo, cognome ed età dell'amministratore – ed eventuali altri nomi o cognomi a lui riferiti;</p> <p>i- nomi di tutte le società delle quali il soggetto è stato amministratore o socio, nel corso dei precedenti cinque anni, indicando se il soggetto è ancora amministratore o socio nelle stesse;</p> <p>- qualsiasi condanna inflitta da un provvedimento giudiziale emesso in qualsiasi grado per reati che prevedano una pena detentiva;</p> <p>- informazioni su qualsivoglia fallimento, procedura concorsuale, o concordati volontari e individuali in cui tale amministratore è stato coinvolto;</p> <p>- informazioni dettagliate su qualsiasi nomina di curatore fallimentare, liquidazione obbligatoria, concordato preventivo, amministrazione controllata e straordinaria, ogni concordato della società o qualsiasi composizione o riorganizzazione dei rapporti coi creditori in</p>

			<p>generale o con una classe di creditori di una società nella quale l'amministratore era amministratore all'epoca o nei dodici mesi precedenti tali eventi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - informazioni dettagliate su qualsiasi liquidazione obbligatoria, amministrazione controllata o straordinaria, o concordato volontario di qualsiasi società di persone nella quale tale amministratore era socio al momento o nei dodici mesi precedenti tale evento; - informazioni dettagliate su ogni eventuale sequestro o esecuzione nei confronti di qualunque bene di tale amministratore ovvero di una società di persone della quale l'amministratore era socio al momento degli eventi o nei dodici mesi precedenti tali eventi; e informazioni dettagliate in merito a eventuali richiami pubblici nei confronti di tale amministratore emessi da enti previsti da leggi o regolamenti o autorità di vigilanza (inclusi ordini professionali riconosciuti), e se il soggetto sia stato interdetto da un tribunale o altra autorità giudiziaria, dalle funzioni di amministratore di una società o da una funzione di management o gestione degli affari di qualunque società;
	<p>C) ogni modifica della denominazione sociale;</p>	<p>Adempimenti:</p> <p>Qualora l'emittente AIM Italia modifichi la propria denominazione sociale, deve inviare a Borsa Italiana una copia della documentazione relativa al cambiamento di denominazione sociale.</p>	
	<p>D) ogni cambiamento sostanziale dei risultati delle proprie attività commerciali, o della situazione finanziaria rispetto a profit forecast, stime o proiezioni incluse nel documento di ammissione o altrimenti resi pubblici dall'emittente;</p>		
	<p>E) la data proposta per lo stacco del dividendo (ex date), quella di legittimazione al pagamento ai sensi dell'articolo 83-terdecies del Testo Unico della Finanza (record date), nonché quella proposta di</p>		

	distribuzione del dividendo (payment date), in occasione della proposta di distribuzione del dividendo da parte dell'organo competente, nonché in occasione dell'approvazione del bilancio, specificando l'importo unitario del dividendo		
	F) la rinuncia, la revoca o l'incarico del nominated adviser o dello specialista;	Adempimenti: Qualora l'emittente AIM Italia debba comunicare la cessazione del rapporto con il proprio Nominated Adviser deve prima prendere contatto con Borsa Italiana in modo che, qualora non sia stato nominato il Nominated Adviser sostitutivo, possa essere disposta la sospensione di cui all'articolo 1 del Regolamento Emittenti in coincidenza con il comunicato.	
	G) l'ammissione alle negoziazioni (o la revoca dalle negoziazioni) degli strumenti finanziari AIM Italia (o di ogni altro strumento finanziario emesso dall'emittente AIM Italia) presso un qualunque altro mercato o piattaforma di trading, ove tale ammissione o revoca derivi da una domanda o avvenga con il consenso dell'emittente AIM Italia. Questa informazione deve inoltre essere inviata separatamente a Borsa Italiana;	Le comunicazioni in relazione alle negoziazioni degli strumenti finanziari dell'emittente AIM Italia su ogni altro mercato o piattaforma di trading devono includere informazioni dettagliate sul mercato o piattaforma di trading (inclusi segmenti, comparti o simili) e sugli strumenti finanziari a cui si riferisce.	
	H) qualunque cambiamento sostanziale comunicato dagli azionisti significativi	Al fine di rispettare le disposizioni in tema di informativa sui cambiamenti sostanziali, l'emittente AIM Italia deve assicurarsi, per quanto possibile, che gli azionisti significativi comunichino ogni cambiamento sostanziale della loro partecipazione azionaria nei medesimi termini di cui alla disciplina sulla Trasparenza.	
	I) tutte le informazioni necessarie perché gli azionisti possano esercitare i propri diritti.	L'informativa sull'esercizio dei diritti è richiesta in conformità al regolamento Consob in materia di emittenti e consiste, per esempio, nell'avviso di convocazione assembleare. -	
PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI	obbligo di comunicazione delle modalità di messa a disposizione del pubblico di tale informativa		

<p>AZIONISTI IN BASE ALL'ART. 26 (INFORMAZIONI DA INSERIRE NEL SITO WEB)</p> <p>(ART. 20)</p>			
<p>RELAZIONE SEMESTRALE</p> <p>(ART. 18)</p>	<p>relazione semestrale relativa al periodo di sei mesi a partire dalla fine dell' esercizio finanziario per il quale è stata inclusa l'informativa nel documento di ammissione e successivamente almeno ogni sei mesi</p> <p>in ogni caso entro il termine di tre mesi dalla data di chiusura del periodo rilevante.</p>		<p>L'informazione contenuta nella relazione semestrale deve includere almeno</p> <p>lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario e deve contenere dati confrontabili per il corrispondente periodo del precedente esercizio finanziario..</p>
<p>BILANCI O RENDICONTI ANNUALI</p> <p>(ART. 19)</p>	<p>pubblicare i bilanci o rendiconti annuali sottoposti a revisione contabile senza indugio, in ogni caso non più tardi di sei mesi dalla conclusione dell'anno finanziario cui sono riferiti.</p>		<p>Il bilancio o il rendiconto annuale devono in ogni caso evidenziare ogni operazione con parti correlate, che sia stata precedentemente pubblicata in base al Regolamento e deve specificare l'identità della parte correlata e il controvalore dell'operazione.</p>

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEL SITO WEB

Nella sezione del sito internet in cui sono inserite le informazioni dovrà essere inserita specifica indicazione che: “QUESTA INFORMAZIONE VIENE DIFFUSA IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 26 DEL REGOLAMENTO”

INFORMATIVA	SPECIFICA	PERIODO DI RIFERIMENTO
una descrizione del proprio business, informazioni dettagliate sui soggetti titolari di deleghe di gestione e/o sul personale chiave;		
i nomi dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo	brevi cenni biografici	
descrizione del sistema di governo societario in essere e informazioni su eventuali comitati interni (laddove esistenti) all'organo amministrativo e relative responsabilità ;		
indicazione del Paese nel quale l'emittente è stato costituito e il principale Paese di operatività		
dichiarazione che i diritti degli azionisti potrebbero essere differenti dai diritti degli azionisti di una società costituita in Italia;	solo nel caso in cui l'emittente AIM Italia non sia costituito in Italia	
lo statuto;		
il più recente bilancio o rendiconto annuale pubblicato secondo il disposto dell'articolo 19, le relazioni semestrali pubblicate ai sensi dell'articolo 18 e, ove redatti e resi pubblici, i resoconti intermedi di gestione o le relazioni trimestrali;		
tutti i comunicati che l'emittente AIM Italia diffusi negli ultimi 12 mesi;		
Documento di ammissione		
informazioni dettagliate sul nominated adviser ed altri eventuali consulenti chiave	come nel documento di ammissione	
informazioni dettagliate sugli azionisti significativi, inclusi il nome e le partecipazioni aggregate, sulla base delle comunicazioni effettuate all'emittente AIM Italia.		aggiornamento ogni 6 mesi
Ogni altro documento messo a disposizione degli azionisti (art. 20)		

OBBLIGHI DI INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI BORSA ITALIANA

INFORMATIVA	TEMPI E MODALITA'
Documentazione di cui all'art. 26 del Regolamento AIM (INFORMAZIONI DA INSERIRE NEL SITO WEB)	invio di copia elettronica all'indirizzo amitalia@borsaitaliana.it contestualmente all'inserimento nel sito web
OPERAZIONI SUL CAPITALE ogni operazione sul capitale che abbia effetti sui diritti degli azionisti OGNI EVENTUALE VARIAZIONE RISPETTO A QUANTO Già COMUNICATO	congruo anticipo rispetto alla prevedibile data di esecuzione
CAMBIO DI DENOMINAZIONE	invio di copia della documentazione relativa al cambio di denominazione all'indirizzo amitalia@borsaitaliana.it

Appendice A

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Nei casi in cui le società con azioni quotate in mercati regolamentati e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (di seguito, unitariamente, "le società") pongano in essere operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, il documento informativo previsto dall'articolo 5 deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all'operazione

- 2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.
- 2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.
- 2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.
- 2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:
 - gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
 - le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la società emittente, (ii) i soggetti che controllano l'emittente, le società controllate dall'emittente o soggette a comune controllo con quest'ultima, (iii) gli amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii), prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;
 - i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
 - i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono

correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.

i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

- 2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
- 2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.
- 2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.
- 2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.
- 2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti

correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.

ALLEGATO 2

Procedure per le Operazioni sul capitale

Le seguenti procedure sono costituite dal Principio Generale e dalle Linee Guida e Tabelle, che formano parte integrante delle Procedure stesse.

Le seguenti procedure si applicano nel rispetto e senza pregiudizio di quanto previsto dall' AIM Italia Regolamento per gli Emittenti.

Principio Generale

R.1

Obblighi degli emittenti AIM Italia nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari

1. In occasione dell'esecuzione di operazioni che comportano lo stacco di una cedola rappresentativa di un diritto dallo **strumento finanziario AIM Italia**, ovvero il raggruppamento o il frazionamento di **strumenti finanziari AIM Italia**, fatta eccezione per il pagamento del dividendo, l'**e mittente AIM Italia** deve far decorrere le medesime operazioni da una data coincidente con una delle date stacco fissate da **Borsa Italiana** nel calendario dei mercati, rispettando inoltre i correlati adempimenti stabiliti nelle seguenti Linee Guida .
2. L'**emittente AIM Italia** deve fissare una record date ai sensi dell'articolo 83-*terdecies* del Testo Unico della Finanza ai fini del pagamento dei dividendi in modo che coincida con il primo giorno di liquidazione successivo a una delle date stacco previste dal calendario indicato nelle Linee Guida, rispettando inoltre i correlati vincoli e adempimenti previsti nelle seguenti Linee Guida. Le azioni per le quali è posto in pagamento un dividendo sono dunque negoziate ex, ovvero prive del diritto al dividendo, a decorrere dalla data di stacco che precede di un giorno di liquidazione la data della record date. La data di pagamento è stabilita dall'emittente in modo che essa coincida con il giorno di liquidazione successivo alla record date, salvo circostanze particolari comunicate al mercato dall'emittente, inerenti alla natura del dividendo (ad esempio, laddove sia prevista la facoltà, per i soggetti legittimati al pagamento del dividendo, di optare per un pagamento in azioni, in luogo del pagamento *cash*, c.d. "scrip dividend") o che impattino sulla tempistica del pagamento (per esempio, pagamento in tranche successive) del dividendo o derivanti dalla negoziazione su più mercati delle azioni.

Linee Guida

Operazioni straordinarie sul capitale, stacco cedola, pagamento dividendi

G.1

Date di stacco cedola o pagamento dei dividendi

1. **Borsa Italiana** stabilisce, nell'ambito del calendario dei mercati, le date fissate per lo stacco delle cedole rappresentative di diritti inerenti gli **strumenti finanziari AIM Italia**, nonché per l'avvio delle operazioni di raggruppamento o frazionamento di tali strumenti finanziari. Tale calendario prevede:
 - a) per le operazioni straordinarie sul capitale comportanti lo stacco di un diritto o il raggruppamento o il frazionamento di **strumenti finanziari AIM Italia** quale data di riferimento il primo **giorno di mercato aperto** di ogni settimana dell'anno;
 - b) per lo stacco dei dividendi messi in pagamento da società emittenti **strumenti finanziari AIM Italia** quale data di riferimento il primo giorno di mercato aperto di ogni settimana dell'anno.
2. In deroga al comma 1, lettera a) del presente articolo, gli stacchi cedola originati dall'esecuzione di un'operazione di scissione hanno luogo nel rispetto dei termini di efficacia giuridica dell'operazione e nel rispetto di quanto previsto a G.7.

G.2

Obblighi di informativa sulle date stacco e sul pagamento dei dividendi e tempistica

1. Non oltre la data della riunione dell'organo che delibera la distribuzione del dividendo, l'**e mittente AIM Italia** è tenuto alla trasmissione a **Borsa Italiana** di un comunicato nel quale vengano indicati:
 - a) nel caso in cui sia deliberata dall'organo competente della società la distribuzione del dividendo:
 - la data stacco del dividendo (ex date), la data di legittimazione a percepire il dividendo ai sensi dell'articolo 83-*terdecies* del Testo Unico della Finanza (record date), nonché la data di pagamento del dividendo (payment date);
 - l'importo del dividendo per azione, specificando se da intendersi al lordo o al netto delle ritenute di legge;
 - il numero della cedola rappresentativa del dividendo.
 - b) nel caso in cui sia deliberato dall'organo competente della società di non distribuire alcun dividendo, la notizia dell'esito di tale deliberazione.
2. Tra la data della riunione dell'organo che delibera la distribuzione del dividendo e la data stacco dividendo deve trascorrere almeno un **giorno di mercato aperto**. Ciò è particolarmente necessario nei casi in cui l'approvazione della proposta di distribuzione del dividendo abbia luogo in un giorno immediatamente precedente una possibile data di stacco fissata nel

calendario in considerazione dei tempi tecnici necessari per la trasmissione al mercato dell'informazione relativa allo stacco del dividendo da parte di **Borsa Italiana**.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, nel caso in cui l'organo competente deliberi la distribuzione di acconti sui dividendi, tra la data di riunione dell'organo che delibera in merito alla distribuzione di acconti dividendi e lo stacco del dividendo deve intercorrere almeno un **giorno di mercato aperto**.

G. 3

Diritti di opzione

In occasione di operazioni di aumento misto o a pagamento del capitale sociale che prevedono l'offerta in opzione ai soci, gli **emittenti AIM Italia** sono tenuti a prendere contatti con **Borsa Italiana** non appena intervenuta l'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente e, comunque, prima che vengano formalizzati i termini per l'esercizio del diritto di opzione. Ciò al fine di verificare la tempistica prevista per l'esecuzione della operazione, nonché il conseguente calendario di trattazione dei diritti di opzione.

G. 4

Assegnazione gratuita, raggruppamento e frazionamento

1. Gli **emittenti AIM Italia** sono tenuti ad osservare le date previste dal calendario degli stacchi cedola di cui al precedente G.1 per la fissazione della data di avvio delle operazioni di assegnazione gratuita, delle operazioni di raggruppamento e frazionamento dei propri strumenti finanziari.
2. L'**emittente AIM Italia** deve prendere contatti con **Borsa Italiana** non appena intervenuta l'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente al fine di verificare la tempistica di effettuazione dell'operazione.

G. 5

Modifica dei diritti di una categoria di azioni

Non appena intervenuta l'approvazione dell'organo competente inerente la delibera di conversione di azioni in azioni di categoria diversa, e comunque prima che vengano formalizzati i termini per l'esecuzione dell'operazione, l'**emittente AIM Italia** deve prendere contatti con **Borsa Italiana** al fine di concordare, in subordine agli adempimenti di legge, gli interventi necessari anche in ordine all'eventuale cancellazione delle azioni oggetto di conversione.

G. 6

Fusione per incorporazione di una società

Non appena intervenuta l'approvazione dell'organo competente inerente la delibera di fusione per incorporazione di un **emittente AIM Italia** avente azioni in altro emittente, l'incorporata (nonché l'incorporante se **emittente AIM Italia**) deve prendere contatti con **Borsa Italiana** al fine di concordare, in subordine agli adempimenti di legge, l'intervento di cancellazione delle azioni dell'incorporata nonché ogni altro intervento necessario.

G. 7

Scissione di una società

Non appena intervenuta l'approvazione da parte dell'organo competente della delibera di scissione di un **emittente AIM Italia**, quest'ultimo deve prendere contatti con **Borsa Italiana**, al fine di concordare, in subordine agli adempimenti di legge, la tempistica di effettuazione dell'operazione.

G. 8

Obblighi informativi per l'esecuzione delle operazioni straordinarie sul capitale

In occasione dell'esecuzione di operazioni straordinarie sul capitale l' **emittente AIM Italia** comunica al mercato secondo le modalità di cui al **Regolamento Emittenti** i termini dell'operazione e, ove previsto, l'intervenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo da parte dell'autorità competente, entro le ore 12.00 del secondo **giorno di mercato aperto** precedente l'avvio dell'operazione. Nel caso in cui le condizioni definitive dell'operazione sul capitale non siano note al momento di tale comunicazione, le stesse devono essere diffuse, secondo le modalità di cui al **Regolamento Emittenti** al più tardi entro il secondo **giorno di mercato aperto** precedente l'avvio dell'operazione.

G. 9

Modifiche del capitale sociale

1. Gli **emittenti AIM Italia**, in occasione di modifiche del capitale sociale, comunicano a **Borsa Italiana**, che ne assicura la diffusione entro il giorno successivo, l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso. La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo:
 - a) al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione dell'aumento di capitale prevista dagli articoli 2420-bis, comma 3, e 2444, comma 1, del codice civile;
 - b) a quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, del codice civile;
 - c) alla data di decorrenza degli effetti della fusione o della scissione ai sensi degli articoli 2504-bis e 2506-quater del codice civile.
2. La comunicazione è effettuata entro cinque giorni dall' iscrizione presso il registro delle imprese:
 - a) della delibera di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile o di riduzione del capitale per perdite;
 - b) delle delibere dell'assemblea generale e dell'assemblea speciale che dispongono la conversione obbligatoria di azioni di una categoria in azioni di altra categoria.
3. Nelle altre ipotesi di variazione del capitale, la comunicazione è effettuata entro il giorno successivo al deposito, previsto dall'articolo 2436, comma 6, del **codice civile**, dell'atto costitutivo/modificato.

G.10

Obblighi degli emittenti AIM Italia di diritto estero

1. Agli **emittenti AIM Italia** di diritto estero si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alle presenti Procedure.
2. L'**emittente AIM Italia**, in caso di impedimento a osservare la tempistica di cui alle presenti Procedure deve contattare al più presto **Borsa Italiana** per concordare le relative modalità.
3. Gli **emittenti AIM Italia** di diritto estero comunicano ogni variazione dell'ammontare e della composizione del proprio capitale sociale al più presto compilando il modello T. 1 allegato alle presenti Procedure.

Termini e modalità di negoziazione

G.11

Negoziazione dei diritti di opzione

Nello stabilire modalità e termini di negoziazione dei diritti di opzione, **Borsa Italiana** si attiene ai seguenti criteri:

- le modalità di negoziazione dei diritti sono fissate coerentemente con quelle dello strumento finanziario dal quale hanno avuto origine;
- la decorrenza del periodo di trattazione dei diritti coincide con il primo **giorno di mercato aperto** di ogni settimana dell'anno, in funzione del periodo per l'esercizio del diritto di opzione fissato dall'**emittente AIM Italia**;
- il termine ultimo di trattazione dei diritti coincide con il quinto **giorno di mercato aperto** antecedente il termine ultimo (se **giorno di mercato aperto**) del periodo di opzione.

G.12

Disponibilità degli strumenti finanziari rivenienti da offerte in opzione

Gli **emittenti AIM Italia** rendono disponibili gli strumenti finanziari rivenienti da offerte in opzione a partire dall'ultimo giorno del periodo di opzione.

G.13

Definizione di "ex diritto"

Ex diritto significa "privo di diritto" (ove il diritto può assumere di volta in volta la configurazione di dividendo, opzione, assegnazione, raggruppamento, frazionamento, estrazione, rimborso, interessi, importo periodico, ecc...).

L'effetto di negoziare uno strumento finanziario “ex diritto” è tale per cui l'acquirente dello strumento non è legittimato ad esercitare il relativo diritto.

G. 14

Negoziazione ex diritto

Borsa Italiana segnala con proprio **Avviso** la data a decorrere dalla quale lo strumento finanziario è negoziato “ex diritto”.

La negoziazione ex diritto di uno **strumento finanziario AIM Italia** decorre di norma da una delle date di stacco cedola stabilite nel calendario dei mercati, fatti salvi i casi di cui a G. 1.2

Cancellazione dalla negoziazione di strumenti finanziari aventi una durata limitata nel tempo

G. 15

Negoziazione di una separata linea di azioni

La cancellazione dalla negoziazione di una separata linea di azioni è disposta da **Borsa Italiana** al ricevimento, da parte dell'**emittente AIM Italia**, del comunicato societario di approvazione del bilancio.

In particolare la data di cancellazione coincide alternativamente:

- con la data di negoziazione ex dividendo;
- con il primo **giorno di mercato aperto** successivo a quello di approvazione del bilancio, nel caso di mancata distribuzione del dividendo.

Modello per la comunicazione delle variazioni di capitale sociale

T. 1

Comunicazione di variazione del capitale sociale

Vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito di¹, intervenuta in data

TABELLA 1

	Capitale sociale attuale			Capitale sociale precedente		
	Euro	n. azioni	Val. nom. unitario	Euro	n. azioni	Val. nom. unitario
Totale						
di cui:						
Azioni ordinarie (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:						
Azioni ordinarie (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:						
Eventuali altri strumenti finanziari						

	N. titoli convertiti/esercitati	N. titoli residui in circolazione
Obbligazioni convertibili		
Warrant		

¹ Indicare l'operazione da cui origina la variazione del capitale sociale, l'organo sociale che ha deliberato l'operazione e la data della relativa delibera, nonché la data dell'iscrizione della delibera ovvero del deposito presso il registro delle imprese.

ALLEGATO 3

Dichiarazione di conoscenza e accettazione delle procedure di verifica della *compliance* contenute nel documento predisposto ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento Emittenti ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

Il sottoscritto _____, nato a _____, residente in _____, Via _____, nella propria qualità di _____, preso atto di essere incluso nel novero dei "Soggetti Interessati" ai fini degli obblighi di informativa di cui alla Sezione Prima delle Procedure di *Compliance* adottate dalla Società il _____ in applicazione del disposto dell'articolo 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia e di essere obbligato al rispetto delle disposizioni ivi contenute, attesta di aver ricevuto copia del citato documento, di averne compiuta conoscenza e di accettarne i contenuti.

_____ lì _____

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della Sezione Prima delle Procedure di *Compliance* adottate dalla Società il 7 settembre 2016 in applicazione del disposto dell'articolo 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

_____ lì _____

_ALLEGATO 4

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> — <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> — <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i> <i>— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i> <i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>

c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
e)	Data dell'operazione	<p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</p> <p>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</p>	
f)	Luogo dell'operazione	<p>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'inter-nalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</p> <p>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</p>	

(¹) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO 5

Dichiarazione dei Soggetti Rilevanti

Il sottoscritto/La sottoscritta

DICHIARA DI

- aver preso atto di essere stato/a inserito/a nell'elenco dei "Soggetti Rilevanti" di cui alla Sezione Seconda delle Procedure di *Compliance* adottate dalla Società il _____ in applicazione del disposto dell'articolo 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- avere ricevuto copia della medesima Sezione Seconda delle Procedure di *Compliance* e di averne letto e compreso le disposizioni;
- avere ricevuto e letto la normativa ad oggi rilevante: articolo 19 del Regolamento (UE) 596/2014, articoli 7, 8, 9 e 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, articoli 1, 2 e 3 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 e articolo 193 del TUF (in quanto applicabile alla luce del mancato recepimento della Direttiva 2014/57/UE e della non compiuta definizione delle disposizioni attuative del Regolamento (UE) 596/2014) – (la "**Normativa Rilevante**");
- accettare gli obblighi posti a suo carico dalla Sezione Seconda e dalla Normativa Rilevante e di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi.

SI IMPEGNA:

- a rispettare la predetta Sezione Seconda e la Normativa Rilevante e a far sì che – anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. – le Persone Strettamente Legate a sé riconducibili adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti ivi previsti;
- a comunicare tempestivamente alla Società un elenco aggiornato delle Persone Strettamente Legate a sé riconducibili, utilizzando la scheda allegata;
- a notificare tempestivamente per iscritto alle Persone Strettamente Legate a sé riconducibili gli obblighi loro spettanti ai sensi di Legge e a consegnare alle stesse una copia della Sezione Seconda, conservando una copia della notifica effettuata.

.....

(luogo e data)

.....

(firma)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento (anche effettuato tramite soggetti terzi) dei dati personali richiesti Sezione Seconda delle Procedure di *Compliance* adottate dalla Società il 7 settembre 2016 in applicazione del disposto dell'articolo 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia, al solo fine di adempiere alla normativa regolamentare emanata da Borsa Italiana S.p.A..

.....

(luogo e data)

.....

(firma)

Scheda descrittiva delle Persone Strettamente Legate

N. PROGRESSIVO PERSONE STRETTAMENTE LEGATE	RAGIONE / DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA	COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	PARTITA IVA
	(se persona giuridica)	(se persona fisica)	(se persona fisica)	(se persona giuridica)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

15				
16				
17				
18				
19				
20				

Spettabile
Fintel Energia Group S.p.A.

con la sottoscrizione della presente, io sottoscritto,, nella qualità di **Soggetto Rilevante**, dichiaro che le informazioni ivi contenute sono veritiere, complete e corrette e mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

_____**

Firma

NOTE

* inserire COGNOME e NOME del dichiarante

**inserire LUOGO e DATA di sottoscrizione